



# COMUNE DI PALOSCO

Provincia di Bergamo

24050 - Palosco (Bg) - Piazza Castello n. 8 - Tel. 035.845046 - Fax 035.846639 - P. Iva: 00655730166 - C.F.: 83001570163

## *Regolamento per il trattamento dei dati sensibili*

---

*approvato con deliberazione consiliare*

---

*n. 74 in data 21.12.1999*

---

<b>Indice</b>	<b>pag.</b>
ART. 1 - .....	3
ART. 2 - .....	3
ART. 3 - .....	3
ART. 4 - .....	4
ART. 5 - .....	4
ART. 6 - .....	5
ART. 7 - .....	6
ART. 8 - .....	6

**Allegato "A"**

## **REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI.**

### **ART. 1**

#### *(Definizioni)*

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per dato personale, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica o giuridica, acquisita dall'Ente o esso conferita dall'interessato in relazione allo svolgimento di attività istituzionali e trattata secondo quanto previsto dalla legge 675/96;
- b) per dato sensibile, ogni informazione di natura sensibile o attinente a provvedimenti giudiziari, qualificata e individuata con riferimento a quanto previsto dagli artt. 22, comma 1, e 24 della legge n. 675/96, nonché assoggettata al sistema di garanzie definito dal D.Lgs n. 135/99;
- c) per tipi di dati, le categorie di dati, individuati sotto il profilo gestionale e operativo, normalmente utilizzati per lo svolgimento dell'attività amministrativa e comunque riferibili al novero dei dati sensibili;
- d) per operazioni eseguibili, le differenti forme e soluzioni di trattamento realizzabili sulle tipologie di dati sensibili individuati dall'Ente;
- e) per rilevanti finalità di interesse pubblico, le finalità individuate dal D.lgs. n. 135/99, dalla legge o dal

garante, connesse alle attività istituzionali dell'Ente, che lo stesso svolge per realizzare interessi pubblici e soddisfare bisogni della comunità locale, comportanti la possibilità di trattamento semplificato dei dati sensibili.

### **ART. 2**

#### *(Oggetto e finalità)*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione, nell'ambito del Comune di Palosco, delle disposizioni definite dall'art. 22, commi 3 e 3-bis della legge n. 675/96, nonché di quelle del D.Lgs n. 135/99.
2. Le disposizioni del presente regolamento garantiscono il trattamento di informazioni a carattere sensibile, acquisite dall'Amministrazione o a essa rese, riguardanti persone fisiche o giuridiche, secondo criteri coerenti con la normativa in materia di tutela dei dati personali.

### **ART. 3**

#### *(Attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico)*

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico tutte quelle svolte dal Comune in relazione a funzioni e compiti a esso attribuiti, delegati o conferiti dalla normativa statale e regionale vigente, nonché quelle

inerenti all'organizzazione dell'Amministrazione e allo sviluppo dell'attività amministrativa, nei suoi vari profili.

2. Le attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico sono individuate, per il trattamento dei dati sensibili, dal D.Lgs n. 135/99 da altre leggi e dal garante, in base a quanto previsto dall'art. 22 della legge n. 675/96.

#### **ART. 4**

*(Rapporti con il garante per la protezione dei dati personali per l'individuazione della attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal garante)*

1. Per favorire l'individuazione delle attività istituzionali non correlabili a rilevanti finalità di interesse pubblico date nel D.Lgs. n. 135/99 e per consentire al garante per la protezione dei dati personali di adottare specifici provvedimenti ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 3-bis della legge 375/96, l'Amministrazione:
  - a) verifica la rilevanza delle attività istituzionali comportanti il trattamento di dati sensibili in relazione al buon andamento dell'attività amministrativa;
  - b) verifica quali di queste attività non possono essere ricondotte al quadro di riferimento dettato dal su indicati decreto legislativo;

- c) individua e configura la rilevanza dell'interesse pubblico perseguito con la particolare attività istituzionale.

2. L'Amministrazione comunica al garante per la protezione dei dati personali le attività per le quali non è determinata dalla legge una corrispondente rilevante attività di interesse pubblico.
3. Le modalità di comunicazione al garante degli elementi di cui al comma 2 del presente articolo sono definite dalla Giunta nelle disposizioni organizzative di cui all'art. 6.

#### **ART. 5**

*(Individuazione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili per attività con rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal garante)*

1. A fronte delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal garante, in assenza della definizione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili, per poter garantire il corretto svolgimento delle attività istituzionali il Comune provvede a determinare quali tipi di dati sensibili sono trattabili e quali forme di gestione su di essi possono essere realizzate.
2. Con propria deliberazione, la giunta indica i tipi di dati sensibili e correlabili alle rilevanti finalità di interesse pubblico date dalla legge o

dal garante e definisce le relative operazioni eseguibili.

3. Ai contenuti della deliberazione di cui al comma precedente è data massima diffusione presso le varie articolazioni organizzative dell'Amministrazione e nelle relazioni della stessa con la comunità locale.
4. Per la diffusione dei contenuti della deliberazione di cui al comma 2 possono essere utilizzate soluzioni differenziate, ivi comprese quelle comportanti l'utilizzo delle reti telematiche e dei mezzi di comunicazione di massa.
5. L'aggiornamento del quadro di riferimento per le tipologie di dati sensibili assoggettabili a trattamento secondo le garanzie del D.Lgs. n. 135/99 e per le operazioni su di esse eseguibili viene effettuato periodicamente alla Giunta, con proprio provvedimento qualora sussistano variazioni.
6. L'aggiornamento può aversi anche entro termini infrannuali, qualora innovazioni normative, tecnologiche o rilevanti trasformazioni gestionali rendano necessaria l'individuazione di nuove tipologie di dati o di operazioni eseguibili.
7. Nell'informativa resa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/96 ai soggetti che conferiscono dati al Comune per lo svolgimento di un'attività istituzionale sono fornite tutte le indicazioni inerenti alla corrispondente rilevante finalità di

interesse pubblico perseguita, i tipi di dati sensibili per i quali risulta necessario attivare un trattamento e le operazioni eseguibili sui medesimi dati.

#### **ART. 6**

*(Disposizioni organizzative attuative correlate all'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 135/99)*

1. La giunta adotta, secondo quanto previsto dalla legge n. 127/97, specifiche disposizioni organizzative per i vari settori dell'Amministrazione, volte a regolamentare i profili operativi del trattamento di dati sensibili nel rispetto dei criteri dettati dagli artt. 1,2,3,4 del D.Lgs. n. 135/99.
2. Le disposizioni organizzative di cui al comma 1 del presente articolo devono essere coerenti con i provvedimenti attuativi della legge n. 675/96 e devono essere adottate con particolare riguardo per:
  - a) la corretta gestione del rapporto tra Amministrazione e cittadini;
  - b) la semplificazione delle modalità di trattamento dei dati personali;
  - c) la definizione di adeguate garanzie per le operazioni inerenti ai dati sensibili.

#### **ART. 7**

*(Verifiche e controlli)*

I responsabili dei servizi provvedono, con propri atti a dar corso alle

disposizioni organizzative in materia di dati sensibili nelle articolazioni organizzative cui sono preposti, in accordo con quanto stabilito dal responsabile dei trattamenti.

## **ART. 8**

*(Disposizioni finali e transitorie)*

Le disposizioni organizzative di cui al precedente art. 6 sono adeguate in relazione allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione del quadro normativo di riferimento in materia di trattamento dei dati sensibili.